



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO**  
**THE MILAN ORDER OF ENGINEERS**

**COMMISSIONE STRUTTURE**

CODICE QUESITO: CIS/-/2024/01

CATEGORIA: CIS

SOTTOCATEGORIA: -

Descrizione quesito

Quesito 1 – Immobile oggetto di recupero sottotetto

Se un immobile è già in possesso del CIS e successivamente vengono eseguiti lavori di recupero sottotetto l'amministratore è obbligato, al termine dei lavori, a far redigere nuovo CIS viste le condizioni mutate dell'immobile

Quesito 2 – Vulnerabilità sismica

la presente per chiedere vostro gentile parere in merito all'obbligatorietà di eseguire vulnerabilità sismica per la tipologia di edifici di seguito descritti:

- Edificio nato in origine ad uso residenziale, successivamente riqualificato e oggi ad uso alberghiero;
- Immobile tutelato ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 di proprietà privata e destinato a facoltà universitaria.

Risposta quesito

**Quesito 1**

Non è necessario redigere un nuovo CIS se vengono svolte nel tempo opere strutturali in porzioni del fabbricato regolarmente documentate.

Senza entrare nel dettaglio delle diverse casistiche degli interventi rilevanti e non per la pubblica incolumità, se si tratta di un intervento parziale sulle strutture, la pratica di quanto eseguito e collaudato sarà conservata nel Fascicolo del fabbricato nell'archivio dell'amministratore, senza alcun aggiornamento del CIS, che manterrà la durata iniziale dei 15 anni.

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*

Nel caso l'intervento dovesse essere riguardare la globalità del fabbricato, il collaudo statico riguarderà tutte le strutture ed in questo caso sarà sostitutivo del CIS, ed avrà validità di 50 anni.

### **Quesito 2**

La verifica di vulnerabilità sismica di un edificio, secondo il cap. 8.3 della NTC2018 è obbligatoria *“cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore”*.

Nel caso di passaggio da uso residenziale ad alberghiero, non vi è un passaggio di categoria d'uso secondo il cap. 3.1.4 della NTC2018 entrambe le funzioni sono in categoria A

Nel caso di immobile tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004 vi è l'obbligo di verifica della vulnerabilità sismica se la destinazione d'uso precedente è inferiore a quelle indicate nella categoria C della tab. 3.1.II delle NTC2018.

Parole chiave: CIS – Vulnerabilità Sismica

Documenti allegati: [-]

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*